



COMUNE DI NISCEMI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

**PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO STORICO**

L.R. 27/12/78 N.71

ALLEGATO

ALLA

DELIBERA

DEL

1.0 DIC. 2007

IL SEGR. GEN. LE

PROGETTO ESECUTIVO



P.R.G. -VARIANTE GENERALE ZONA "A"
(Circolare A.R.T.A. - D.R.U.3/2000)

Visti:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
adeguamento al Decreto di Approvazione
n° 354/DRU del 02/05/07

Il Presidente del Consiglio Comunale
(Dott. Massimo Francesco Alesci)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Vasta)

DATA : Settembre 2007

SCALA :

PROGETTISTI:

Prof. Arch. FRANCESCO ASTA (capogruppo)

Arch. ANGELO INDOVINA

Arch. CARMELO PEPI

COLLABORATORI:

Arch. GUIDO GAROZZO

Arch. ROBERTO NICASTRO

TAV.

13bis



COMUNE DI NISCEMI
P.R.G.- VARIANTE GENERALE DI ZONA "A"

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Elaborati del Prg - Variante Generale zona A

Sono elementi costitutivi della Variante Generale Zona A oltre alle presenti «Norme tecniche di attuazione», i seguenti elaborati:

TAV	P.R.G. -VARIANTE GENERALE ZONA "A"	SCALA
0	<i>Relazione</i>	-
1	<i>Stralcio PRG</i>	1:2.000
2	<i>Analisi comparativa delle cartografie storiche</i>	-
3	<i>Cronologia dell'espansione urbana</i>	1:2.000
4	<i>Analisi tipologica del Centro Storico</i>	1:1.000
5	<i>Planimetria sezioni censuarie</i>	1:1.000
6	<i>Planimetria catastale</i>	1:1.000
7.a	<i>Individuazione delle Unità Edilizie di interesse storico su base catastale-foglio 31</i>	1:500
7.b	<i>Individuazione delle Unità Edilizie di interesse storico su base catastale-foglio 48</i>	1:500
7.c	<i>Individuazione delle Unità Edilizie di interesse storico su base catastale-foglio 49</i>	1:500
7.d	<i>Individuazione delle Unità Edilizie di interesse storico su base catastale-foglio 89</i>	1:500
7.e	<i>Individuazione delle Unità Edilizie di interesse storico su base catastale-foglio 90</i>	1:500

7.f	<i>Individuazione delle Unità Edilizie di interesse storico su base catastale-foglio 91</i>	1:500
7.g	<i>Individuazione delle Unità Edilizie di interesse storico su base catastale-foglio 92</i>	1:500
7.h	<i>Individuazione delle Unità Edilizie di interesse storico su base catastale-foglio 56</i>	1:500
8	<i>Rilievo fotografico delle U.E. di interesse storico all'esterno dell'area particolareggiata</i>	-
9	<i>Planimetria del programma triennale (O.P., P.I.T., P.R.U.S.T., etc.)</i>	1:1.000
10	<i>Analisi dei servizi e delle attrezzature esistenti</i>	1:1.000
11	<i>Planimetria di progetto - zonizzazione</i>	1:1.000
12	<i>Planimetria di progetto - servizi e attrezzature – destinazioni d'uso</i>	1:1.000
13	<i>Regolamento edilizio</i>	-

inoltre costituisce allegato integrativo Variante Generale Zona A anche il Regolamento Edilizio.

Nel caso che tra tavole a scala diversa si rilevi una mancata corrispondenza, fa testo la tavola a scala più particolareggiata.

Alla Variante di zona A è allegato lo Studio geologico, comprendente la relazione geologica delle zone soggette a pianificazione con annessi grafici e planimetrie (elaborazione a cura di Dr. Geologo, Pietro Todaro -10/07/0199-incaricato dall'Amministrazione Comunale in occasione della rielaborazione generale di P.R.G.);

Art. 2 - Finalità delle norme e degli elaborati grafici

Ai sensi della Legge nazionale (Ln) 17/8/1942 n. 1150, della Ln 28/1/1977 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge regionale (Lr) 27/12/1978 n. 71 e sue successive modifiche ed integrazioni, la disciplina del Prg- variante generale - zona A si applica al territorio comunale Zona A di progetto perimetrata dalla linea verde nei grafici suddetti, secondo le disposizioni delle seguenti norme e le indicazioni dei grafici elencati nell'articolo precedente.

Le norme e gli elaborati grafici disciplinano l'attività edilizia ed urbanistica, le opere di urbanizzazione, l'edificazione dei nuovi fabbricati, il restauro ed il risanamento dei fabbricati esistenti, la loro demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti e soprelevazioni, le ristrutturazioni e

trasformazioni, i cambiamenti di destinazione d'uso, la realizzazione dei servizi ed impianti.

Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale (compreso il cambiamento di destinazione d'uso) prevista dalla Variante Generale di Zona A - Prg e dal P.P.E.), partecipa, nei casi stabiliti dalla legge, agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata al rilascio di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 4 - Indici ed interventi: riferimenti al Regolamento Edilizio

Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative e qualitative delle opere realizzabili nell'intero territorio comunale, la Variante Generale di Zona A - Prg fissa, per i vari tipi di intervento e per le varie zone, categorie di intervento e indici urbanistici ed edilizi così come vengono definiti nel Regolamento Edilizio comunale.

TITOLO II

ATTUAZIONE VARIANTE GENERALE - ZONA "A"

Art. 5 - Modalità di attuazione della Variante Generale di Zona "A"

La Variante Generale di Zona A - Prg si attua, oltre ad interventi diretti negli ambiti previsti dagli elaborati ai sensi della Circolare A.T.A. D.R.U. n°3/2000, attraverso il Piano Particolareggiato Esecutivo allegato, eventuali Piani di settore redatti a cura dell'Amministrazione, e secondo le prescrizioni del Programma pluriennale di attuazione (Ppa) di cui all'art. 13 della Ln 10/77.

Il Ppa coordina gli interventi pubblici e privati in rapporto alle previsioni della spesa pubblica, in coerenza con le indicazioni di programmazione regionale.

Il Ppa ha durata da 3 a 5 anni e può essere modificato ed integrato non prima di un anno dalla sua approvazione; deve inoltre essere sottoposto a revisione in seguito alla approvazione del Prg.

Qualora entro i termini stabiliti dal Ppa, nelle aree di espansione individuate dallo stesso, i privati aventi titolo non abbiano presentato domanda di concessione, il Comune, con deliberazione consiliare, procede all'esproprio delle aree stesse oppure al loro reinserimento nei successivi Ppa.

Al di fuori dei Ppa sono consentiti gli interventi di cui all'art. 9 della Ln 10/77 e di cui all'art. 6 della Ln 94/82.

Art. 6 – Contenuti del Piano Particolareggiato Esecutivo.

I contenuti del Piano Particolareggiato Esecutivo sono quelli previsti dalla Ln n.1150/42 e dalle Lr n.71/78, e n.15/91 e successive modifiche ed

integrazioni, e della circolare A.T.A. D.R.U n° 3/2000, secondo le finalità dell'art. 2 della L.R. 70/76.

Art. 7 - Oneri di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stabiliti con apposito regolamento sulla base delle vigenti disposizioni di legge e vanno versati al momento del rilascio della concessione.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

CAPITOLO I ZONE «A»

Art. 8 - Destinazioni d'uso ammesse nelle zone

Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee e funzionali sono indicate nelle norme specifiche di zona.

La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio (esclusa la grande distribuzione e i centri commerciali intermedi di nuovo insediamento) e delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio dell'Amministrazione comunale, purché inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali.

La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed attività culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di riunione in genere, sedi di associazioni culturali e politiche e simili.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, ricreativo, ecc., anche privati, di carattere urbano.

Per gli insediamenti o attività produttive esistenti, ivi comprese le attrezzature ricettive di carattere alberghiero ed extra alberghiero, sono consentite, a mezzo di rilascio di singola concessione edilizia, opere per l'adeguamento a prescrizioni di legge, per miglioramenti funzionali delle attrezzature e degli impianti, nonché la realizzazione dei servizi di interesse collettivo (attrezzature sportive e ricreative, agenzie, ritrovi, etc.).

Art. 9 - Zona «A1»: Edifici e/o complessi con caratteri storico-artistico monumentali.

Comprende gli immobili e i complessi edilizi con caratteristiche storiche e monumentali, vincolati o meno ai sensi della Legge 1089/39 e/o di particolare pregio architettonico inseriti nel tessuto urbano.

È consentito la manutenzione ordinaria e il restauro e gli interventi si attuano attraverso autorizzazione riferita alle singole unità edilizie.

Le destinazioni d'uso di cui ai precedenti art. 8 devono essere compatibili con la tipologia edilizia esistente e con l'intervento di restauro e risanamento conservativo.

Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza per i BB. AA. CC.

Art. 10 - Zona «A2»: Edilizia di interesse storico e ambientale.

Comprende tutti gli edifici di interesse storico ambientale anche se parzialmente modificati, classificati nelle tipologie di "lucale", "magazzino", "stalla", "deposito", "garage".

La Variante Generale di Zona A - Prg si attua, nell'area particolareggiata, attraverso il Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) e secondo le categorie di intervento in esso contenute.

Nelle altre aree sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, ristrutturazione edilizia con salvaguardia, di consolidamento, di opere interne.

Sono consentite variazioni della destinazione d'uso con i criteri di cui agli art. 8.

Art. 11- Zona «A3»: edilizia di impianto storico con parziale o totale sostituzione delle strutture

Comprende il tessuto edilizio di impianto storico che è stato soggetto a parziali e spesso radicali trasformazioni, tali da non essere più riconoscibile un tipo edilizio definito, ma un sistema aggregato e amalgamato di unità edilizie compenstrate o sostituite.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, riqualificazione dei prospetti, di consolidamento, di opere interne. Sono consentite variazioni della destinazione d'uso con i criteri di cui all'art. 8.

Art. 12 - Zona «A4»: edilizia di sostituzione con strutture intelaiate di c.a.

E' formata da unità edilizie di sostituzione della seconda parte del XX secolo, in struttura intelaiata di c. a.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e di opere interne. Sono consentite variazioni della destinazione d'uso con i criteri di cui all'art. 8.

Art. 13 - Zona «A5»: lacune edilizie

Sono aree in cui si evidenzia l'interruzione della continuità dell'isolato per la demolizione o il crollo di una o più unità edilizie .

Sono ammessi interventi di ripristino volumetrico secondo quanto prescritto dall'art. 11 del Regolamento Edilizio di cui alla Tav. 14.

CAPITOLO II

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE DI QUARTIERE E DI INTERESSE GENERALE

Art. 14 - Attrezzature pubbliche generali (D.M. 2/4/68 n° 1444)

Le zone per attrezzature pubbliche sono destinate a servizi sociali di interesse generale comunale ed intercomunale.

Per tutti gli immobili destinati a servizi e ad attrezzature esistenti sono ammessi interventi diretti, oltre quelli di manutenzione ordinaria e restauro

Sono ammesse le destinazioni specificate attraverso gli elaborati di progetto.

È sempre possibile, per comprovati motivi di utilità pubblica, con il supporto di relazione tecnica definita dall'Ufficio Tecnico Comunale, all'interno delle stesse categorie di servizi, la mutazione della destinazione d'uso .

Il vincolo di destinazione d'uso per i servizi e le attrezzature «non in sede propria» è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l'esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui gli stessi servizi ed attrezzature e le loro pertinenze ricadono.

Art. 15 - Attrezzature di interesse comune (D.M. 2/4/68 n° 1444)

Comprende le aree destinate per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre, individuate nelle tavola N° 12 di Variante Generale PRG.

Le aree destinate ad attrezzature di interesse collettivo dovranno essere acquisite dal Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali che potranno essere di proprietà degli enti religiosi.

Il vincolo di destinazione d'uso per le attrezzature collettive, se di proprietà privata, è da ritenersi momentaneo ed in ogni caso la cessazione della funzione permette l'esercizio edificatorio secondo i parametri della zona omogenea in cui le stesse attrezzature e le loro pertinenze ricadono.

Art. 16 - Aree destinate per parcheggi

Comprende le aree destinate per parcheggi ai sensi del D.M. 2/4/1968. n. 1444 .

Le zone destinate a parcheggi si considerano comprensive degli spazi per la piantumazione di alberi, nella misura minima di uno ogni tre posti macchina.

Art. 17 - Aree destinate a parco pubblico e verde attrezzato

Comprendono le aree destinate per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco.

Possono essere realizzate unicamente costruzioni in prefabbricato per servizi igienici, panchine, strutture leggere per il ristoro e comunque compatibili con quanto prescritto dall' art 7, comma 1 lettera "h" Decreto A.T.A. 25/07/2002 e

successive modifiche e integrazioni.

Si attuano attraverso progetto unitario specifico applicato all'intera zona.

Al fine del computo degli standards di cui al precedente comma, non vengono incluse tra le aree di verde attrezzato le aree destinate ad «alberature stradali e verde di decoro» che costituiscono complemento dell'impianto viario urbano.

Si realizzano con interventi diretti, per iniziativa pubblica.

Art. 18 - Aree di verde urbano ornamentale a complemento del sistema stradale.

Comprendono alberature di complemento del sistema stradale. Sono individuate con apposito simbolo nelle Tavole di Variante Generale di Prg.

Pur essendo aree pubbliche non sono annoverabili negli degli Standards urbanistici di cui al DM 1444/68.

Art.19 - Aree di verde privato di pertinenza degli edifici

Comprendono aree esistenti o di progetto destinate ad orti e giardini privati di pertinenza di edifici.

Per quelli esistenti si prescrive il permanere della destinazione d'uso ad orti e giardini di pertinenza, e sono consentiti interventi migliorativi della conduzione dei viali, delle siepi, delle recinzioni e delle colture arboree ed arbustive .

Per quelli di progetto, ceduti a titolo non oneroso ai proprietari degli edifici limitrofi, al fine di permettere una migliore condizione igienica e la possibilità di affaccio dei nuovi prospetti che si vengono a creare a seguito delle demolizioni prescritte dalla Commissione Tecnico Scientifica (Ordinanza D.P.C.M. 2703/97), si prescrive l'uso di piantumazioni sempreverdi a medio fusto atte a costituire un idoneo spazio di rispetto della residenza.

Art. 20 - Zone soggette a vincolo idrogeologico

Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico sono applicate le disposizioni contenute nel titolo I del R.D. 30/12/1923 n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 16/5/1926.

Art. 21 - Zone a rischio geologico

Comprendono le zone individuate dallo studio geologico - tecnico come aree non idonee all'edificazione. Per esse valgono i perimetri e le indicazioni riportate nella cartografia del suddetto studio e riportate nelle tavole di Variante Generale di zona A- P.R.G. oltre che le norme generali riportate nel successivo art. 22.

Per tutti gli edifici già costruiti ricadenti nella fascia di rispetto, imposta ai fini della tutela dal rischio di frana dallo «Studio geologico», sono consentiti

interventi prescritti nella tav. 11 e comunque compatibili con quanto prescritto dall'art 7, del Decreto A.T.A. 25/07/2002 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO IV NORME GENERALI E FINALI

Art. 22- Difesa del suolo e salvaguardia del territorio.

In tutto il territorio comunale ed in particolare nelle aree del centro urbano e nelle aree definite a rischio geologico tutti gli interventi ed in particolare quelli edificatori devono essere dimostrati compatibili con le caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche dei suoli interessati, attraverso uno studio approfondito eseguito da un tecnico competente.

È vietata l'edificazione in tutte le aree di frana e a rischio geologico individuate dallo «Studio geologico» e riportate nelle tavole di Prg con la dizione: «divieto di edificazione».

Gli interventi in prossimità delle aree definite a rischio geologico devono essere eseguiti osservando le seguenti prescrizioni:

1.- Per le aree a rischio R4:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
- c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volumi e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- e) le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
- f) gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;
- g) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- h) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.
- i) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.

2. Nelle aree a rischio R4, inoltre:

- j) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio e/o di pericolo;
- k) è vietata ogni nuova forma di edificazione;
- l) non è consentita la realizzazione di collettori fognari, acquedotti, gasdotti o oleodotti ed elettrodotti o altre reti di servizio;
- m) per le opere già autorizzate e non realizzate dovranno essere attivate procedure ed interventi finalizzati alla mitigazione dei livelli di rischio e pericolosità esistenti. La documentazione tecnica comprovante gli interventi di riduzione della pericolosità e del rischio, dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale territorio e ambiente che, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, provvederà ad aggiornare gli elaborati del Piano;
- n) è vietata la localizzazione, nell'ambito dei piani provinciali e comunali di emergenza di protezione civile, delle "aree di attesa", delle "aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "aree di ricovero della popolazione";

3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) devono essere corredati da un apposito ed adeguato studio geomorfologico, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio deve ottenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

In quelle classificate dal D.D.G n°666 del 19/08/2002 con rischio di frana R3 valgono le stesse disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 delle aree a rischio frana R4 e sono altresì consentiti:

- a) gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- b) l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- c) le costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti e non diversamente localizzabili, nell'ambito dell'azienda agricola al di fuori dell'area a rischio;

2. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a) b), c), devono essere corredati da un apposito ed adeguato studio geomorfologico, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio dovrà ottenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Inoltre in dette aree gli interventi devono:

- limitare al massimo lo sviluppo di vibrazioni,
- rispettare al massimo l'equilibrio dell'assetto attuale,
- escludere azioni e modifiche che potrebbero danneggiare gli edifici e i terreni circostanti,

- le costruzioni devono avere fondazioni che raggiungono i terreni con caratteri di stabilità,
- devono prevedere opere di drenaggio e allontanamento delle acque superficiali.

In tutte le aree indicate nella relazione geologica e in tutte le aree dove se ne ravvisi la necessità è sempre possibile realizzare opere di allontanamento delle acque e di drenaggio, nonché opere di stabilizzazione, di consolidamento e di contenimento dei suoli.

Inoltre qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 30 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno in cui siano presenti brusche rotture di pendenza.

Vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra degli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati.

Devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi ed il deflusso selvaggio delle acque meteoriche;

E' istituita una fascia di rispetto ad inedificabilità assoluta ampia 20 metri su ciascun lato delle faglie;

Prima di qualsiasi intervento attuativo, nelle aree di affioramento di depositi alluvionali, deve essere puntualmente valutato il rischio di liquefazione dei terreni saturi in condizioni sismiche.

Deve essere verificata la compatibilità delle previste destinazioni d'uso con le aree perimetrate nelle carte di pericolosità del Piano Studio di Bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.) come dall'art. 7 delle Norme generali della Relazione Generale e che per le aree a pericolosità idrologica-idraulica qualsiasi intervento deve essere corredato da un adeguato studio ideologico-idraulico che dimostri la compatibilità tra l'intervento e il livello di pericolosità esistente (Art. 11 Capo II della Relazione Generale.)

In fase di progettazione esecutiva dovranno essere documentati i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica e le procedure di progettazione sono subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente Ufficio del Genio Civile. (Per come da prescrizioni del D.D.G.1214 del 18/10/2006

Art. 23- Decoro dell'ambiente

Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richiesto dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà.

Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di oggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, etc.) necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

In caso di inerzia del proprietario, previa diffida, è possibile l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario stesso.

Art. 24 - Rilascio di concessione in deroga

In deroga alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, previa deliberazione del Consiglio Comunale e subordinatamente al nulla osta della Giunta Regionale, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, il Sindaco può rilasciare concessioni edilizie limitatamente ai casi di edifici pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della Ln 12/12/1955 n. 1357.